

**27 marzo 2024**

**Come cambia lo sport:  
dagli statuti all'introduzione del  
lavoratore sportivo**

Avv. Alessio Scaglia

**legale@sportellodellosport.com**

- La Legge Delega
- I Decreti Delegati
- Il D. Lgs. 36/2021
- Gli statuti
- Il lavoratore sportivo

## La Legge Delega

### **L. 8 agosto 2019, n. 86**

Il Parlamento ha posto i principi generali della riforma dando mandato al Governo di provvedere alla stesura dei decreti delegati.

Sono stati predisposti 6 decreti delegati ma ne sono stati approvati solo **5** non essendo poi stato approvato il Decreto di riforma del CONI.

## I Decreti Delegati

- **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**, in attuazione art. 5, recante *“Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”*;
- **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37**, in attuazione dell’art. 6, recante *“Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso e esercizio della professione di agente sportivo”*;
- **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38**, in attuazione dell’art. 7, recante *“Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*;
- **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39**, in attuazione dell’art. 8, recante *“Semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”*;
- **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40**, in attuazione dell’art. 9, recante *“Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”*.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

#### **Art. 6: forma giuridica.**

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.

## D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

Art. 6: **forma giuridica.**

Gli **enti sportivi dilettantistici** possono costituirsi in:

- a) associazione sportiva **priva** di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) **associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;**
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

**Art. 6: forma giuridica.**

**Gli enti sportivi dilettantistici** possono costituirsi in:

c-bis) ETS costituiti ai sensi dell'art. 4, c. 1, D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al RASD.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

#### **Art. 6: forma giuridica.**

Gli ETS iscritti sia al RUNTS sia al RASD si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il CTS e con il D.Lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale).

**Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle FSN, alle DSA e agli EPS, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.**

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

#### **Art. 6: forma giuridica.**

Gli ETS iscritti sia al RUNTS sia al RASD si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2021 limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il CTS e con il D.Lgs. n. 112/2017 (Impresa Sociale).

**Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle FSN, alle DSA e agli EPS, anche paralimpici. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.**

## ASPETTI FORMALI: LA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

- D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- D. Lgs. n. 117/2017 (CTS), ma solo per gli ETS;
- **Artt. 7 e 14, D.Lgs. n. 39/2021.**

## ASPETTI FORMALI: LA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO

- **Art. 7, D.Lgs. n. 39/2021:** con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica di cui all'articolo 14.
  
- **Art. 14, D.Lgs. n. 39/2021:** le associazioni dilettantistiche possono, in deroga al D.P.R. n. 361/ 2000, acquistare la personalità giuridica mediante **l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche**. L'istanza va corredata dal bilancio approvato dall'assemblea con il relativo verbale ove risultano anche le modifiche statutarie. Sono dettate regole particolari per gli enti che già hanno una personalità giuridica. Il patrimonio minimo è di **euro 10.000,00** (per ETS è 15.000 per associazioni e 30.000 per fondazioni)

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

**Art. 7: atto costitutivo e statuto.**

Disposizione fondamentale per la vita dell'Ente e per l'accesso alle eventuali agevolazioni fiscali.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

**Art. 7: atto costitutivo e statuto.**

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con **atto scritto** nel quale deve tra l'altro essere indicata la **sede legale**.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

**Art. 7: atto costitutivo e statuto.**

Nello statuto devono essere contenute le seguenti clausole:

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

#### **Art. 7: atto costitutivo e statuto.**

Per gli ETS (anche imprese sociali) iscritti al RUNTS, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica non è richiesto.

Le **società sportive dilettantistiche** sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, con alcune particolari eccezioni.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI

**Art. 7: atto costitutivo e statuto.**

**ATTENZIONE**: la mancata **conformità dello statuto** ai criteri previsti dall'art. 7, comma 1, **rende inammissibile** la richiesta di iscrizione al RASD e, per quanti vi sono già iscritti, comporta **la cancellazione d'ufficio** dallo stesso.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche **uniformano** i propri statuti entro il **30 giugno 2024**.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI

#### **Art. 9: attività secondarie e strumentali.**

Le ASD e le SSD possono esercitare attività **diverse** da quelle principali, a condizione **che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano** e che abbiano carattere **secondario e strumentale** rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

**Ad oggi il predetto Decreto non risulta ancora emanato.**

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FORMALI E SOSTANZIALI

#### **Art. 9: attività secondarie e strumentali.**

La norma precisa che, in ogni caso, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive **sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti** da definire con il decreto sopraccitato.

**ATTENZIONE:** Il mancato rispetto per **due esercizi consecutivi** dei criteri previsti dal Decreto comporta la **cancellazione** d'ufficio dal RASD.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FISCALI

#### **Art. 12: Disposizioni tributarie.**

Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche **non si applica la ritenuta del 4%** a titolo di acconto di cui all'art. 28, c. 2, D.P.R. n. 600/1973: si tratta della conferma di quanto già previsto dall'art. 90, c. 4, L. n. 289/2002.

## D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FISCALI

#### Art. 12: **Disposizioni tributarie.**

Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle FSN, delle DSA e degli EPS riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in **misura fissa**.

Inoltre, le **modifiche statutarie** adottate entro il **30 giugno 2024**, sono **esenti dall'imposta di registro** se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto.

## D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### ASPETTI FISCALI

#### Art. 12: **Disposizioni tributarie.**

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD o SSD e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni e gruppi sportivi scolastici che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN o da EPS costituisce, per il **soggetto erogante**, fino ad un importo annuo complessivamente **non superiore a 200.000 euro**, **spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, c. 1, TUIR.

Si tratta di conferma di quanto già previsto dall'art. 90, c. 8, L. 289/2002.

Sul punto si veda la recente sentenza Cass. Civ., Sez. V, Ord., 7 febbraio 2024, n. 3470.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### IL LAVORO SPORTIVO

È uno dei temi fondamentali della riforma dello Sport. In tema di lavoro sportivo, ricordo, oltre alla normativa già indicata, i seguenti documenti di prassi:

- **Circolare INAIL, 27 ottobre 2023, n. 46:** obbligo assicurativo per i lavoratori subordinati sportivi e per i co-co-co amministrativo-gestionali;
- **Circolare INPS, 31 ottobre 2023, n. 88:** iscrizione lavoratori sportivi a fondi previdenziali INPS e individuazione obblighi contributivi.

**Ante riforma**, secondo la L. 91/1981, solo l'attività sportiva remunerata in contesti sportivi professionistici era considerata lavoro sportivo. Fuori dall'ambito del professionistico, i compensi erano trattati come redditi diversi (e non di lavoro) ai sensi dell'art. 67, lett. m), TUIR.

## D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### IL LAVORO SPORTIVO

Il compenso sportivo come reddito diverso era esente fino ad euro 10.000. Tuttavia, l'applicazione della norma ha fatto sorgere molteplici contenziosi di natura previdenziale in seno al quale si sono formati orientamenti contrastanti: alcune pronunce riconoscevano la natura di lavoro sportivo e quindi ritenevano assoggettabili a contribuzione previdenziale i compensi mentre altre sentenze ammettevano l'esenzione. La suprema Corte è intervenuta (circa 40 pronunce tra dicembre 2021 e febbraio 2022) chiarendo che l'esenzione contributiva operava solo per le prestazioni a carattere **volontaristico**.

Il legislatore è intervenuto a chiarire che la prestazione **sportiva a titolo oneroso è sempre considerata lavoro**, a prescindere dall'importo percepito e dal settore di appartenenza, restando escluse solo le prestazioni di volontariato a titolo gratuito (in realtà con alcune piccole eccezioni: i volontari, in presenza di determinate condizioni, possono percepire un **rimborso spese forfetario** fino ad euro 150 mensili).

## D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### IL LAVORO SPORTIVO

Si definisce lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore e le altre figure del mondo dello sport che esercitano l'attività sportiva a fronte di un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo. Sono ricompresi anche coloro che svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva. I lavoratori sportivi possono svolgere la loro prestazione per società sportive professionistiche o dilettantistiche.

Un soggetto entra a far parte dell'ordinamento sportivo mediante il tesseramento. L'art. 15, D.Lgs. 36/2021, infatti, chiarisce che il tesseramento è l'atto formale con il quale la **persona fisica** diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva, con i Gruppi Sportivi Militari o i Corpi civili dello Stato e, nei casi ammessi, con una FSN o DSA o EPS, anche paralimpici

## D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### IL LAVORO SPORTIVO

Il rapporto di lavoro sportivo può avere **natura subordinata** o **autonoma** e nell'area del dilettantismo anche **occasionale**.

Sono previste regole diversificate per professionisti e dilettanti.

Nell'area del dilettantismo rientrano le associazioni e società che svolgono l'attività sportiva con prevalente finalità **altruistica**. In questo ambito i rapporti di lavoro **si presumono di collaborazione coordinata e continuativa** al ricorrere di determinati requisiti di durata e coordinamento.

Sussistono obblighi semplificati di comunicazione obbligatoria di assunzione attraverso il Registro delle attività sportive dilettantistiche nonché in relazione alla tenuta del libro unico del lavoro.

## **D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36**

(Decreti correttivi: D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; D. Lgs. 29 agosto 2023, n. 120)

### IL LAVORO SPORTIVO

#### **Tutela previdenziale**

Come anticipato, i lavoratori subordinati sportivi sono iscritti al Fondo pensione lavoratori sportivi e presentano tutele in materia di malattia, maternità, assegni familiari e disoccupazione.

Le collaborazioni coordinate e continuative sono iscritte alla Gestione Separata e sono previste specifiche norme agevolative.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE